

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 170/2013 DELLA COMMISSIONE

del 25 febbraio 2013

recante misure transitorie nel settore dello zucchero a seguito dell'adesione della Croazia

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato di adesione della Croazia, in particolare l'articolo 3, paragrafo 4,

visto l'atto di adesione della Croazia, in particolare l'articolo 41, l'articolo 16 in combinato disposto con l'allegato IV, sezione 3, lettera a), punto 4 e l'articolo 18 in combinato disposto con l'allegato V, sezione 4, parte II,

considerando quanto segue:

(1) Le norme relative ai regimi di produzione e di scambi per il mercato dello zucchero, inserite nel regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) ⁽¹⁾ dall'atto di adesione della Croazia, si applicano a decorrere dal 1° luglio 2013, subordinatamente all'entrata in vigore del trattato di adesione a quella data. Tuttavia, per la campagna 2012/2013, l'intera produzione di zucchero di barbabietola della Croazia sarà stata realizzata nel quadro delle norme nazionali vigenti. Occorrono pertanto misure transitorie che agevolino il passaggio dai regimi di produzione e di scambi vigenti in Croazia a quelli previsti dal regolamento (CE) n. 1234/2007. Di conseguenza, le disposizioni relative ai prezzi minimi della barbabietola, agli accordi interprofessionali, alla tassa sulla produzione, al regime delle quote e alla ripartizione delle quote, di cui agli articoli 49, 50, 51, 55, paragrafo 1, lettera b) e 56 del regolamento (CE) n. 1234/2007, non devono essere applicate alla Croazia nel corso della campagna 2012/2013.

(2) Conformemente all'atto di adesione, alla Croazia è riservato, per un periodo massimo di tre campagne, un contingente annuo di importazione di 40 000 tonnellate di zucchero di canna greggio destinato alla raffinazione, ad un dazio pari a 98 EUR/t.

(3) I titoli di importazione rilasciati nel quadro dei contingenti tariffari aperti dal presente regolamento devono essere riservati alle raffinerie a tempo pieno accreditate in Croazia.

(4) Esiste un rischio considerevole di perturbazione dei mercati nel settore dello zucchero a causa dell'introduzione di prodotti in Croazia prima dell'adesione all'Unione, a fini speculativi. Si devono quindi adottare disposizioni transitorie per evitare simili movimenti speculativi o altre perturbazioni dei mercati. In considerazione delle peculiarità del settore dello zucchero, sono necessarie disposizioni specifiche.

(5) Occorre adottare disposizioni per impedire agli operatori di eludere l'applicazione dei prelievi su taluni prodotti del settore dello zucchero che si trovano in libera pratica, assoggettando le merci già immesse in libera pratica nell'Unione quale costituita al 30 giugno 2013 o in Croazia, prima dell'adesione, a un regime sospensivo consistente nel deposito doganale o in uno dei regimi o procedure doganali di cui all'articolo 4, paragrafo 15, lettera b) e all'articolo 16, lettere da b) a g), del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario ⁽²⁾.

(6) Inoltre, conformemente all'atto di adesione, la Croazia è tenuta a un pagamento al bilancio generale dell'Unione per i quantitativi di zucchero o di isoglucosio in giacenza che superano la scorta normale di riporto.

(7) Le eccedenze dovranno essere determinate dalla Commissione in base all'andamento degli scambi e alle tendenze della produzione e del consumo in Croazia tra il 1° luglio 2009 e il 30 giugno 2013. A tale fine, oltre allo zucchero e all'isoglucosio vanno presi in considerazione anche altri prodotti con un tenore rilevante di zucchero

⁽¹⁾ GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1.

